RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 2

Disposizioni in materia di organismi consultivi

E' istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa. Il comitato e' composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1999, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa

Estremi	Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-496-1998/art-2-disposizioni-in-materia-di-organismi-consultivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it